Senza ripetere quanto già chiarito nelle pagine precebenti, mi limito a rilevare che l'ordinanza è del tutto generica e il chiarimento del Sindaco a ben poco vale se non ad aggravare il quadro. Cosa significa "occupazione"? Cosa significa "occupazione continuativa"? cosa significa "sosta continuativa"? Una sosta di mezz'ora, una sosta di due ore: una sosta la cui durata sarà valutata del tutto discrezionalmente e arbitrariamente "continuativa"

dall'accertatore di turno? Siamo di fronte ad una prescrizione che neppure tratteggia gli elementi costitutivi della fattispecie che si intende perseguire. Un provvedimento che si esprime nella lingua dell'imprecisione pur permettendosi di comprimere diritti di rilevanza costituzionale. Un provvedimento di grande disvalore che neppur lontanamente accenna a quel tecnicismo giuridico che dovrebbe invece contraddistinguerlo.

L'INCREDIBILE RISPOSTA DEL SINDACO



COMUNE DI PAESANA

Provincia di Cuneo

12034 Presum - Tel.0175-94105 Fax 0175-987206 C.E. 85001 (9004) -P.(VA 00545510047 e-mail: segretario <u>comunale è paesana it</u>

Paesanu,li 18.10.2011

Spett.le Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti Via S. Niccolò 21 50125 FIRENZE

e p.c. Associazione Camperisti 12100 CUNEO

e p.c.TARGATO CN

ORDINANZA: divicto di bivacco con autocaravan e autoveicoli similari. Risposta

In riferimento a vostra nota con la quale si richiede la revoca dell'ordinanza circa il divieto di bivacco per autocaravan e similari faccio presente quanto segue:

L'ordinanza comunale non vieta la sosta agli autocaravan ed autoveicoli similari bensi lo sosta continuativa qualora siano utilizzati come luogo di dimora e/o bivacco in aree pubbliche nun attrezzate;

L'autocaravan può sostare su area di parcheggio pubblico come qualunque altro autoveicolo qualora non venga utilizzato come dimora perché in questo caso vengono meno le ragioni di igiene, che hanno determinato la pubblicazione delle presente ordinanza,

L'ordinanza ha voluto vietare lo stazionamento prolungato con il posizionamento di tendaggi ed altri arredi su aree pubbliche non attrezzate che presuppongono una dimora sul mezzo.

Alcune sentenze della Suprema Corte di Cassazione (vedi sentenza Cass Civile n:11278 seg.) del 28.08.2001) hanno considerato legittime le ordinanze sindacali che vietano la sosta e non il parcheggio su aree pubbliche non attrezzate per motivi di igiene pubblica.

Cordiali saluti:



